

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BATTAGLIA, ALCIDI REZZA** *Lea* e **NICOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1964

Modificazione degli articoli 25 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi d'Assise, modificata dalla legge 5 maggio 1952, numero 505, e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 21 della legge 10 aprile 1951 n. 287 riguardante il riordinamento dei giudizi d'Assise viene impropriamente intitolato « aggiornamento degli albi » dei giudici popolari. Si è detto « impropriamente intitolato aggiornamento degli albi » in quanto detta norma prevede solo la biennale inclusione nell'elenco originario divenuto definitivo di altri nominativi di persone che abbiano i requisiti di cui all'articolo 9 della legge stessa. E poichè dalla mancata previsione legislativa di riesaminare gli iscritti negli albi originari può derivare — come già di fatto è avvenuto — che venga sorteggiato come giudice popolare una persona la quale abbia, nelle more della sua inclusione negli albi originari, perduto i requisiti voluti dalla legge a tal fine, ne viene di conseguenza che si impone una norma che possa neutralizzare tale possibilità e cioè quella di vedere tra i giudici popolari persone divenute incompatibili con la funzione che viene loro demandata.

La enunciazione del problema sembrerebbe di facile soluzione, ma basta acuire il pensiero su tutto ciò che occorrerebbe se si volessero tenere sempre aggiornati gli elenchi originari dei giudici popolari per dedurne che la soluzione stessa, lungi dall'essere facile sarebbe molto delicata e infinitamente complessa.

Ecco perchè sembra ai proponenti che sia valido strumento, al fine di ovviare la possibilità dianzi denunciata, quello di sottoporre i giudici popolari estratti al rilascio di una dichiarazione, scritta e sottoscritta di pugno dagli stessi che persistono nei loro confronti i requisiti voluti dalla legge per disimpegnare dette funzioni.

Tale dichiarazione dovrebbe essere rilasciata davanti il Presidente della Corte che ne spiegherà l'importanza nonchè le responsabilità conseguenti. Da qui la necessità di modificare gli articoli 25 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, già modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405 e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441 nel modo seguente.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Gli articoli 25 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 505 e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 25* (Giudici popolari della sessione).  
— Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di assise, il Presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, assistito dal Cancelliere alla presenza del Pubblico ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari.

Qualora tra tali dieci schede quelle relative agli uomini siano in numero inferiore a 5, il Presidente continua l'estrazione fino a raggiungere il numero di cinque schede contenenti nominativi di uomini.

Dell'ordine di estrazione è compilato processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere.

I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la estrazione affinché, volendo, possano assistere alle operazioni.

Almeno dieci giorni prima dell'inizio della sessione, a cura del Presidente è notificato ai giudici popolari sorteggiati l'invito a comparire davanti a lui, nel giorno e nell'ora indicati, per rendere personalmente e per iscritto la seguente dichiarazione: "dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di conservare la cittadinanza italiana, il pieno godimento dei diritti civili e politici, e di non avere in corso alcun procedimento penale o per misure di sicurezza, nè aver subito sentenza definitiva di condanna o applicazione delle dette misure di sicurezza".

I giudici popolari che abbiano sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente comma vengono avvisati del giorno e dell'ora nei quali la sessione avrà inizio e debbono

trovarsi presenti all'apertura della sessione salvo che ne siano stati dispensati dal Presidente della Corte di assise su richiesta motivata per legittimo impedimento.

Nei confronti dei giudici popolari donne, costituiscono in ogni caso, motivi di legittimo impedimento per ottenere la dispensa di cui al precedente comma la necessità che la donna debba provvedere alle esigenze della sua famiglia o il fatto che la donna si trovi nel corso della gestazione o dell'allattamento.

Le stesse disposizioni si osservano per le Corti di assise di appello, aumentato a dodici il numero dei giudici popolari, dei quali almeno sei uomini, da sorteggiare dall'urna dei giudici popolari ordinari.

*Art. 27 (Giudici popolari supplenti).* — Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa non è possibile costituire la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il Presidente estrae dall'urna dei giudici popolari supplenti, due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo, anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.

Il Presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il collegio.

I giudici popolari supplenti sono anche essi chiamati a prestare servizio, nei modi indicati nel primo e secondo comma dell'articolo 26 e previo il rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 25.

Qualora l'Assise sia convocata in un Comune per il quale non esistono le liste dei giudici popolari supplenti, il Presidente imbussola in una urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'articolo 10; quindi procede all'estrazione nei modi indicati nei precedenti commi ».